*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 133° — Numero 54**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 5 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081


*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI


LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206.

**Tirocinio professionale per i dottori commercialisti** . Pag. 3

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 207.

**Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.** Pag. 4

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 208.

**Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209.

**Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6


## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministro per il coordinamento della protezione civile**


DECRETO 12 febbraio 1992.

**Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici** . . . . . . . . Pag. 7


**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**


DECRETO 24 febbraio 1992.

**Autorizzazione alla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Firenze, ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.** Pag. 10


**Ministero della sanità**


ORDINANZA 29 febbraio 1992.

**Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13


## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Regione Lombardia**


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dossena dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della SIP.** (Deliberazione n. V/12872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380 volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia.** (Deliberazione n. V/12876). . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dello spostamento della stazione radio di trasmissione dati delle reti di monitoraggio, la realizzazione di un fabbricato in legno e la posa di cavi interrati di collegamento alla strumentazione di controllo esistente in località Campo Franscia da parte della società Iames S.p.a. di Bergamo.** (Deliberazione n. V/12878) . . . Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV da parte dell'ENEL di Brescia.** (Deliberazione n. V/12883). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1991.

**Conferma dello stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, disposto con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 1988, n. IV/38794, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859.** (Deliberazione n. V/16066) . . . . Pag. 27

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperative agricole riunite», in Cepagatti, e nomina del commissario governativo . . . . . . . . . Pag. 36

**Ministero dell'interno:** Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

**Ministero delle finanze:**

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Cosenza e Lecce . . . . . . . . . . . . Pag. 37

Sospensione della riscossione di imposte dirette, indirette ed accessori, dovuti dalla S.p.a. Arrital cucine, in Fontanafredda. Pag. 37

**Ministero del tesoro:** Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998, al portatore. Pag. 37

**Ministero della difesa:** Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un immobile . . . . . . . . Pag. 37

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:** Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» ad accettare una donazione . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

**Azienda nazionale autonoma delle strade:** Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune censuario di Novara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992). Pag. 38

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 recante: «Approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonché del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega alle aziende di credito».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992). . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

**Ripubblicazione del testo della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)», corredato delle relative note.**

**92A1068**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206.

**Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.

Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti».

2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 (*Titolo ed esercizio professionale*). — Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.

*Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.*

*Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253 CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.*

*Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti».*

— La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera *g*), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 12 maggio 1984.

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 6120):

Presentato dall'on. GARGANI ed altri il 22 novembre 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, XI e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla II commissione l'8 e 14 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3164):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 17 gennaio 1992, con pareri della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0215

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 207.

**Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non può essere inferiore a lire cinquemila.

2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di ciascuna banca popolare può essere inferiore a quello determinato in sede di costituzione per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

6. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse della società e allo spirito della forma cooperativa, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

2. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *a*), del D.P.R. n. 350/1985 (Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee, n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74) è il seguente:

«2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

*a)* esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia».

— Si trascrive il testo dell'art. 2525 del codice civile:

«Art. 2525 (*Ammissione di nuovi soci*). — L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 105/1948 (Disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4. — Non si può procedere alla costituzione di una Banca popolare se i soci non raggiungono almeno il numero di trenta o quello maggiore che sia determinato di volta in volta dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, tenuto conto della popolazione e dell'importanza del comune nel quale il costituendo istituto avrà la sede sociale.

Ove, in prosieguo di tempo, il numero dei soci diventi minore di quello previsto dal comma precedente, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario, l'azienda deve porsi in liquidazione.

La sospensione dell'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata, anche in eroga ad espresse disposizioni statutarie, dall'assemblea straordinaria dei soci; la deliberazione relativa è valida fino al termine massimo di un anno dalla data in cui è stata adottata».

I commi abrogati erano così formulati:

«Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 500. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire 250.000.

Le banche popolari esistenti debbono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma precedente nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto».

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'intero art. 24 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), così come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge n. 127/1971, è il seguente:

«Art. 24 (*Limiti azionari per i soci delle cooperative*). — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

Si ritiene utile trascrivere anche l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative;

«Art. 3 (*Quote e azioni*). — 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'art. 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.

2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.

3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 91):

Presentato dal sen. SCEVAROLLI il 3 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 settembre 1987, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 1°, 15 e 29 giugno 1988, il 13, 21 e 27 luglio 1988.

Annunciata la relazione scritta del sen. BEORCHIA il 27 settembre 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 13 ottobre 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 9 novembre 1988 e approvato il 24 novembre 1988, con modificazioni in un testo unificato con atto n. 848 (LEONARDI ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 3415):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3 e 23 ottobre 1991 e 9 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 17 gennaio 1992.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 91-848 *B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 22 gennaio 1922, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0216

## LEGGE 25 febbraio 1992, n. 208.

**Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche*

1. Per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

## NOTE

AVVERTENZA.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

Il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) è il seguente: «2-*bis*. - 1. L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5742):

Presentato dall'on. PALLANTI ed altri l'11 giugno 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 5, 12, 19 novembre 1991.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 29 gennaio 1992.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3205):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 29 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0232**

---

## LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209.

**Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttività, tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terrà conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che già percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

### Art. 2.

1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonché per l'assunzione a termine degli ispettori di volo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 302/1984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) è il seguente:

«Art. 2. — Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2552):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERNINI) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica (CIRINO POMICINO) e con il Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 3 dicembre 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 17 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 10 e 24 gennaio 1991 e approvato il 7 maggio 1991.

*Camera dei deputati* (atto n. 5663):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 9 e 30 luglio 1991 e 14 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2552-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 28 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0233**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 febbraio 1992.

**Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che dispone che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza in materia di controllo sugli impianti a grande rischio, della consulenza di determinati organismi scientifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, attuativo della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incendi rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerata la complessità della relativa materia delle attività industriali a rischio la cui problematica impegna da anni i competenti organismi dello Stato;

Ravvisata la necessità di predisporre, pianificare e coordinare tutte le iniziative indispensabili per attuare una corretta politica di prevenzione nel settore dei rischi chimico-industriali ed ecologici;

Ritenuto necessario che il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile si avvalga, per le attività di previsione, prevenzione e difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici, di un gruppo nazionale di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 1010/01.0 del 22 aprile 1988 concernente la proposta inviata al Consiglio nazionale delle ricerche di costituire un gruppo nazionale per difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 10 marzo 1989, in data 26 maggio e 2 agosto 1990:

EMANANO

il seguente decreto:

Art. 1.

È istituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche e in collegamento funzionale con il Dipartimento della protezione civile il gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici con i seguenti compiti:

*a)* promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate indirizzate all'acquisizione e al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nel campo della difesa da eventi calamitosi comunque connessi ad attività dei poli chimico-industriali;

*b)* fornire consulenza scientifica e tecnica nello specifico settore ai Ministeri, alle autorità regionali, agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, con particolare riferimento ai problemi di protezione civile e di educazione igienico-sanitaria delle popolazioni esposte ai pericoli chimico industriali;

*c)* formulare proposte in merito a normative e provvedimenti atti alla previsione e prevenzione dei rischi in tale settore;

*d)* mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca negli altri Paesi promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

Art. 2.

Il gruppo è costituito da unità di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici e tecnici provenienti da università, enti pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia.

Il gruppo persegue, sulla base dei programmi all'uopo elaborati, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal consiglio scientifico, di cui ai successivi articoli, secondo un ordine di priorità determinato da particolari situazioni di urgenza e necessità afferenti la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.

Art. 3.

Il gruppo opera all'interno del Consiglio nazionale delle ricerche quale struttura scientifico-organizzativa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i progetti finalizzati. Ai fini della gestione amministrativa si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi del gruppo sono:

il consiglio scientifico;
il presidente del gruppo nazionale.

Art. 4.

Il consiglio scientifico:

*a)* ha la responsabilità del funzionamento scientifico del gruppo e ne risponde al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

*b)* determina le linee di ricerca del gruppo e indica i relativi responsabili;

*c)* predispone i programmi di attività del gruppo con i relativi piani di spesa;

*d)* provvede alla individuazione e coordinamento, per la parte di competenza, delle unità di ricerca afferenti alle linee di ricerca del gruppo;

*e)* predispone annualmente una documentata relazione sull'attività svolta dal gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività dell'anno successivo, con i relativi preventivi di spesa;

*f)* provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del gruppo, indica i criteri per la utilizzazione del personale ed il conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e formula proposte circa la utilizzazione dei fondi, specificando la ripartizione in:

1) dotazione per il funzionamento del gruppo;
2) assegnazione agli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche per lo svolgimento di specifiche attività del gruppo;
3) contratti di ricerca da stipulare per il funzionamento delle altre attività del gruppo.

Gli atti di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)*, vengono trasmessi tramite gli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 5.

Il consiglio scientifico nella sua prima composizione è così composto:

1) Bisogno prof. Paolo, presidente, direttore dell'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

2) Caglioti prof. Luciano, ordinario di chimica organica - Facoltà di farmacia - Università «La Sapienza»;

3) Merli prof. Carlo, ordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata dell'Università «La Sapienza»;

4) Cipollini prof. Romano, ordinario di chimica generale - Facoltà di farmacia - Università «La Sapienza»;

5) Cumo prof. Maurizio, ordinario di impianti nucleari - Facoltà di ingegneria - Università di Roma;

6) Ricevuto prof. Vittorio, ordinario di chimica generale e inorganica - Università di Messina;

7) Sergi prof. Sergio, professore associato di esercitazioni di preparazioni chimiche - Facoltà di scienze - matematica e fisica naturale - Università di Messina;

8) Finocchiaro prof. Paolo, ordinario di chimica - Facoltà di ingegneria - Catania;

9) Sambataro prof. Salvatore, ordinario di fisica - Facoltà di ingegneria di Catania - Direttore laboratorio fisica nucleare dell'INFN;

10) Liberatore prof. Felice, ordinario di chimica farmaceutica - Università «La Sapienza»;

11) Taddeo dott. Amalia, rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Il consiglio scientifico ha durata triennale. I membri possono essere confermati per una sola volta.

Il consiglio scientifico del gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno, e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Alle riunioni del consiglio scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle amministrazioni interessate all'attività del gruppo.

Le riunioni del consiglio scientifico sono convocate dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato almeno otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti dal segretario e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico che li approva nella seduta successiva.

Art. 7.

Il presidente del gruppo:

*a)* predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte;

*b)* cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico;

*c)* esercita le competenze amministrative dei direttori dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;

*d)* esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79 e delle successive norme interne di attuazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presidente è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di missione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/76 e successive modificazioni e non ha obbligo di residenza presso la sede del gruppo.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ricevuta la relazione annuale sull'attività svolta di cui all'art. 4, lettera *e)*, ne cura la trasmissione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed a quello per il coordinamento della protezione civile con le osservazioni e le valutazioni dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 9.

Ove per l'espletamento dell'attività del gruppo occorra, oltre al personale assegnato agli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche che fanno parte del gruppo, altro personale del Consiglio nazionale delle ricerche o di altre pubbliche amministrazioni ed enti, questo potrà essere messo a disposizione presso il gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, su richiesta del presidente.

Agli esperti che partecipano alle riunioni del consiglio scientifico, nonché al personale delle pubbliche amministrazioni che compie missioni per le esigenze del gruppo, si applica il trattamento economico e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio nazionale delle ricerche o delle amministrazioni di appartenenza.

Il personale di cui ai precedenti commi può essere utilizzato presso le sedi delle unità di ricerca in relazione alla durata ed alle finalità dei programmi di queste ultime.

Art. 10.

Il presidente del gruppo adotta le opportune iniziative per pubblicare e divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche svolte dal gruppo.

Art. 11.

I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la documentazione normativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio del Consiglio nazionale delle ricerche al cessare dell'attività del gruppo.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del gruppo, le norme legislative e regolamentari riguardanti gli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

*Il Ministro per il coordinamento della protezione civile*
CAPRIA

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
RUBERTI

92A1020

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1992.

**Autorizzazione alla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Firenze, ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123554 del 30 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 7 novembre 1991;

Vista la lettera n. 123572 del 31 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986 n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

9) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al

termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); .

11) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3%);

15) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 3%);

17) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

18) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione e prestazioni non rivalutabili;

19) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 6);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

28) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di

assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

31) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

32) condizioni generali di polizza da applicare a contratti di capitalizzazione finanziaria;

33) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita emesse in forma individuale;

34) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita emesse in forma collettiva;

35) regolamento della gestione separata denominato GESTISAT 1;

36) regolamento della gestione separata denominato GESTISAT 2;

37) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 3%);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 37);

39) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 37);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 39);

41) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 3%);

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 41);

43) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 37) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

44) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 39) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

45) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 41) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

46) assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza - terminal bonus - (tasso tecnico 0% e 3%);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 46);

48) assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza - terminal bonus - (tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 46);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 48);

50) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 48), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

51) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 46), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

52) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 52).

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 18) e 19) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, dovrà essere liquidato, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

*Il Ministro:* BODRATO

92A1033

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 29 febbraio 1992.

**Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi e carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento dell'importazione di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dal Botswana;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 novembre 1990 e l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1991 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dalla Namibia;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dalla Repubblica sudafricana;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dallo Swaziland;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 febbraio 1991 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dall'Austria;

Viste le sottoriportate decisioni della commissione delle Comunità economiche europee relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche provenienti da:

Botswana: decisione n. 92/22/CEE del 13 novembre 1991;

Namibia: decisione n. 92/24/CEE del 12 novembre 1991;

Repubblica sudafricana: decisione n. 92/21/CEE del 12 novembre 1991;

Swaziland: decisione n. 92/23/CEE del 13 novembre 1991;

Zimbabwe: decisione n. 92/25/CEE del 13 novembre 1991;

Austria: decisione n. 91/609/CEE del 13 novembre 1991;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi sopra indicati alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie e di certificazione sanitaria previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 e dal decreto ministeriale 15 marzo 1985, citati in premessa, l'importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dai Paesi terzi indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, della presente ordinanza, è consentita alle condizioni che tali carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo, nei suddetti articoli, sempreché vengano rispettate le condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.

Art. 2.

È consentita l'importazione dal Botswana delle seguenti categorie di carni fresche:

*a)* carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, provenienti dalle seguenti regioni:

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 5:*

La zona delimitata:

a nord-ovest dal cordone di protezione che va dalle saline di Makgadikgadi attraverso la zona mineraria di Orapa fino alla riserva del Kalaharl centrale:

a sud, dal cordone di protezione che va dalla riserva del Kalaharl centrale attraverso la zona di quarantena di Makoba fino alla zona di quarantena di Dukwe;

a nord-est, dal cordone di protezione che va dalle saline di Makgadikgadi al cordone di protezione fra la zona di quarantena di Dukwe a quella di Makoba.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 6:*

La zona delimitata:

a nord est, dal cordone di protezione che parte da Vakaranga e che attraversa la zona di quarantena di Mosojane e si congiunge al cordone di protezione che collega Maitengwe alla zona di quarantena di Dukwe;

ad ovest, dal cordone di protezione che va dalla zona di quarantena di Maltengwe attraverso Dukwe fino alla zona di quarantena di Makoba;

a sud, dal cordone di protezione che va da Thalamabele a Serule;

a est, dalla linea ferroviaria che collega Vakaranga a Serule attraverso Francistown.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 7:*

La zona delimitata:

a nord, dal cordone di protezione lungo la frontiera fra il Botswana e lo Zimbawe dal Tuli Circle fino a Vakaranga;

a ovest, dalla linea ferroviaria che collega Vakaranga a Serule;

a sud, dal cordone di protezione che va da Serule a Zanzibar;

a sud-est, dal confine fra il Botswana e il Sudafrica fino al punto della confluenza tra i fiumi Sashe e Limpopo e, ad est dal cordone di protezione che congiunge detto punto con il Tuli Circle.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 8:*

La zona delimitata:

a ovest, dal cordone di protezione che va da Thalamabele a Makoba;

a sud, dal cordone di protezione Makoba/Makoro;

ad est, dalla linea ferroviaria Makoro/Serule;

a nord, dal cordone di protezione Serule/Thalamabele.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 9:*

La zona delimitata:

a nord dal cordone di protezione Serule/Zanzibar;

a ovest, dalla linea ferroviaria Makoro/Serule;

a sud, dal cordone di protezione Makoro/Sherwood,

ad est, dal confine fra il Botswana e il Sud Africa fra Sherwood e Zanzibar.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 10:*

La zona delimitata:

a nord, dal cordone di protezione che va da Sherwood attraverso le zone di quarantena di Makoro e Duakome fino a Makoba;

a ovest, dal cordone di protezione Makoba/ Réserva del Kalahari centrale;

a sud, dal cordone di protezione che va da Buffels Drift attraverso la zona di quarantena di Dibete e Lephephe fino alla riserva del Kalakari centrale;

ad est, dal confine fra il Botswana e il Sudafrica da Buffels Drift a Sherwood.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 11:*

La zona che comprende:

il distretto di Kweneng;

il distretto del Sud;

il distretto di Kgatieng;

il distretto del Sud Est.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 12:*

La zona del distretto di Ghanzi.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 13:*

La zona del distretto di Kgalagadi.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 14:*

Macello di Lobatse.

*Zona veterinaria di controllo delle malattie numero 18:*

Macello di Francistown,

le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 1.

*b)* carni fresche di solipedi domestici rispondenti ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2.

Le carni fresche disossate di cui alla lettera *a)* non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dal Botswana di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

È consentita l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche provenienti dalla Namibia:

*a)* carni fresche disossate, ad esclusion. delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, ovina o caprina, provenienti dalle regioni del suo territorio diverse dalle zone situate a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 3;

*b)* carni fresche di solipedi domestici rispondenti ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 4.

Le carni fresche disossate di cui alla lettera *a)* non vengano introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dalla Namibia di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 4.

È autorizzata l'importazione dalla Repubblica sudafricana delle seguenti categorie di carni fresche:

*a)* carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, ovina o caprina, provenienti dalle regioni del territorio sudafricano diverse dalle parti della zona di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria denominata Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma, nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine di 28°, le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 5;

*b)* carni fresche di solipedi domestici rispondenti ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 6.

Le carni fresche disossate di cui alla lettera *a)* non vengano introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dalla Repubblica sudafricana di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

È autorizzata l'importazione dallo Swaziland delle seguenti categorie di carni fresche:

*a)* carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, ovina o caprina, provenienti da regioni dello Swaziland diverse dalla zona di vaccinazione contro l'afta epizootica situata ad est della cosidetta «linea rossa» che costituisce una recinzione che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine col Sudafrica ad ovest di Nkalashane, le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 7;

*b)* carni fresche di solipedi domestici rispondenti ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato 8.

Le carni fresche disossate di cui alla lettera *a)* non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dallo Swaziland di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 6.

È consentita l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe:

*a)* carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, provenienti dalla regione veterinaria del Mashonaland centrale e della regione veterinaria del Mashonaland occidentale, le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato all'allegato 9.

Le carni fresche disossate di cui alla lettera *a)* non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate alla lettera *a)*.

Art. 7.

Il modello del certificato sanitario per l'importazione dall'Austria di carni suine fresche previsto dall'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1984 modificato dall'ordinanza 18 febbraio 1991 è sostituito dal modello conforme all'allegato 10 alla presente ordinanza.

Art. 8.

I divieti di cui alle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28 marzo 1967 non si applicano alle carni frasche (refrigerate e congelate) disossate provenienti dalle parti del territorio del Botswana e dello Swaziland indicate rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 5 ed alle condizioni fissate dalla presente ordinanza.

Art. 9.

Sono abrogate le ordinanze ministeriali:

ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990;

ordinanza ministeriale 29 novembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990;

ordinanza ministeriale 25 maggio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1991;

ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 - *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983.

Art. 10.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO I

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni disossate* (1), *escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..........

Numero del certificato di sanità (2): ..........

Paese speditore: Botswana (zone di controllo veterinario n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18).

Ministero: ..........

Dipartimento: ..........

Riferimenti: ..........
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ..........
(specie animale)

Natura dei pezzi (3): ..........

Natura dell'imballaggio ..........

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ..........

Peso netto: ..........

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2) ..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..........

..........

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..........
(luogo di spedizione)

a: ..........
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) ..........

Nome e indirizzo dello speditore: ..........

..........

Nome e indirizzo del destinatario: ..........

..........

IV. *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina opra descritte derivano:

*a)* da animali nati e allevati nel territorio del Botswana e che hanno soggiornato in una o più delle zone di controllo veterinario n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 per almeno dodici mesi prima della macellazione o, nel caso di capi di età inferiore a dodici mesi, dalla nascita;

*b)* da animali recanti in conformità con le disposizioni di legge, un marchio che ne indichi la regione d'origine;

*c)* da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

*d)* da animali che durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

*e)* da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

*f)* da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

*g)* per quanto riguarda le carni ovine e caprine fresche, da animali non provenienti da un allevamento che abbia formato oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria, a causa di un focolaio di brucellosi degli ovicaprini manifestatosi nelle sei settimane precedenti;

*h)* da animali macellati tra il ........ e il ........ (date della macellazione).

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

*a)* derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2° C per almeno ventiquattro ore;

*b)* sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

*c)* sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a .......... il ..........
(luogo) (data)

Bollo

..........
(firma del veterinario ufficiale)

..........
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurare la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) E autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 2

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche* (1) *di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ...............

Numero del certificato di sanità (2)...............

Paese speditore: Botswana.

Ministero:...............

Dipartimento:...............

Riferimenti ...............
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: ...............

Natura dei pezzi:...............

Natura dell'imballaggio:...............

Numero dei pezzi o degli imballaggi:...............

Peso netto:...............

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) macello(i) riconosciuto(i) (2):...............

...............

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2):...............

...............

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2):...............

...............

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ...............
(luogo di spedizione)

a: ...............
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):...............

Nome e indirizzo dello speditore:...............

...............

Nome e indirizzo del destinatario:...............

...............

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio del Botswana almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nei casi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ............... il ...............
(luogo) (data)

Bollo

...............
(firma del veterinario ufficiale)

...............
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione, sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 3

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni disossate* (1), *escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione:...............

Numero del certificato di sanità (2):...............

Paese speditore: Namibia (escluse le zone di controllo dell'afta epizootica situate a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam, ad est).

Ministero:...............

Dipartimento:...............

Riferimenti:...............
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ...............
(specie animale)

Natura dei pezzi (3): ...............

Natura dell'imballaggio:...............

Numero dei pezzi o degli imballaggi:...............

Peso netto:...............

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2):...............

...............

...............

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2):...............

...............

...............

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ...............

...............

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ...............
(luogo di spedizione)

a: ...............
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4):...............

Nome e indirizzo dello speditore:...............

...............

...............

Nome e indirizzo del destinatario:...............

...............

...............

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

*a)* da animali nati e allevati nel territorio della Namibia e che hanno soggiornato al di fuori delle parti della zona di controllo dell'afta

epizootica in Namibia, a nord recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a dodici mesi;

*b)* da animali recruti, in conformità con le disposizioni di legge, un marchio che ne indichi la regione d'origine;

*c)* da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

*d)* da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

*e)* da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

*f)* da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

*g)* per quanto riguarda le carni ovine e caprine fresche, da animali non provenienti da un allevamento che abbia formato oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria, a causa di un focolaio di brucellosi degli ovicaprini manifestatosi nelle sei settimane precedenti;

*h)* da animali macellati tra il .......... e il .......... (date della macellazione).

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

*a)* derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2° C per almeno ventiquattro ore;

*b)* sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

*c)* sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a .......................... il ..................................
(luogo) (data)

Bollo

..................................................
(firma del veterinario ufficiale)

..........................................................................................
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione delle carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 4

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..........................................................................

Numero del certificato di sanità (2): ..........................................................

Paese speditore: Namibia.

Ministero: ..........................................................................................

Dipartimento: ......................................................................................

Riferimenti: .........................................................................................
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: ...................................................................

Natura dei pezzi: ...................................................................................

Natura dell'imballaggio: ..........................................................................

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .........................................................

Peso netto: ..........................................................................................

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..........................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ..........................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..........................................................................................

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..........................................................................
(luogo di spedizione)

a: ..........................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): .........................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..............................................................
..........................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: ............................................................
..........................................................................................

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio della Namibia almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiori a tre mesi.

Fatto a .......................... il ..................................
(luogo) (data)

Bollo

..................................................
(firma del veterinario ufficiale)

..........................................................................................
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 5

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni disossate* (1), *escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..........................................................................

Numero del certificato di sanità (2): ..................................................

Paese speditore: Repubblica sudafricana (ad eccezione delle parti della zona di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma, nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontiera col Botswana ad est della longitudine 28°).

Ministero: ..........................................................................................

Dipartimento: ....................................................................................

Riferimenti: ........................................................................................

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ............................................................................................

(specie animale)

Natura dei pezzi (3): ..........................................................................

Natura dell'imballaggio: ....................................................................

Numero dei pezzi e degli imballaggi: ...............................................

Peso netto: .........................................................................................

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..............................................................

..........................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ...................

..........................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..........................................................

..........................................................................................................

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..................................................................

(luogo di spedizione)

a: ..........................................................................................................

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ..............................................

Nome e indirizzo dello speditore: .....................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: .....................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

*a)* da animali nati e allevati nel territorio del Namibia e che hanno soggiornato al di fuori delle parti della zona di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma, nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine 28°;

*b)* da animali recruti, in conformità con le disposizioni di legge, un marchio che ne indichi la regione d'origine;

*c)* da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

*d)* da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

*e)* da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

*f)* da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

*g)* per quanto riguarda le carni ovine e caprine fresche, da animali non provenienti da un allevamento che abbia formato oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria, a causa di un focolaio di brucellosi degli ovicaprini manifestatosi nelle sei settimane precedenti;

*h)* da animali macellati tra il .......... e il .......... (date della macellazione).

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

*a)* derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore;

*b)* sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

*c)* sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a .......................... il ..........................

(luogo) (data)

Bollo

..........................................................

(firma del veterinario ufficiale)

..........................................................................................................

(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462 CEE.

(3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 6

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..........

Numero del certificato di sanità (2): ..........

Paese speditore: Repubblica sudafricana.

Ministero: ..........

Dipartimento: ..........

Riferimenti: ..........
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: ..........

Natura dei pezzi: ..........

Natura dell'imballaggio: ..........

Numero dei pezzi e degli imballaggi: ..........

Peso netto: ..........

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..........

..........

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..........
(luogo di spedizione)

a: ..........
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ..........

Nome e indirizzo dello speditore: ..........

..........

Nome e indirizzo del destinatario: ..........

..........

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio della Repubblica sudafricana almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiori a tre mesi.

Fatto a .......... il ..........
(luogo) (data)

Bollo

..........
(firma del veterinario ufficiale)

..........
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione, sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 7

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..........

Numero del certificato di sanità (2): ..........

Paese speditore: Regno dello Swaziland (esclusa la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica situata ad est della cosiddetta «Linea rossa» che costituisce una recinzione che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica a ovest di Nkalashane).

Ministero: ..........

Dipartimento: ..........

Riferimenti: ..........
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ..........

Natura dei pezzi (3): ..........

Natura dell'imballaggio: ..........

Numero dei pezzi e degli imballaggi: ..........

Peso netto: ..........

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..........

..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ..........

..........

..........

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..........

..........

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..........
(luogo di spedizione)

a: ..........
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ..........

Nome e indirizzo dello speditore: ..........

..........

..........

Nome e indirizzo del destinatario: ..........

..........

..........

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

*a)* da animali nati e allevati nel Regno dello Swaziland e che dalla nascita sono rimasti nella zona non vaccinale situata ad ovest della recinzione della «Linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine col Sudafrica ad ovest di Nkalashane;

*b)* da animali recanti, in conformità con le disposizioni di legge, un marchio che ne indichi la regione d'origine;

*c)* da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

*d)* da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

*e)* da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

*f)* da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

*g)* da animali macellati tra il .......... e il .......... (date della macellazione).

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

*a)* derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore;

*b)* sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

*c)* sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a .......................... il ..................................
(luogo) (data)

Bollo

..................................................
(firma del veterinario ufficiale)

..............................................................................................
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state asportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 8

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche* (1) *di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ..............................................................

Numero del certificato di sanità (2): ..........................................

Paese speditore: Regno dello Swaziland.

Ministero: ..............................................................................

Dipartimento: ..........................................................................

Riferimenti: ............................................................................
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: .....................................................

Natura dei pezzi: .....................................................................

Natura dell'imballaggio: ...........................................................

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .........................................

Peso netto: .............................................................................

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ..................................
..............................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ....................
..............................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ..............................................
..............................................................................

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..........................................................
(luogo di spedizione)

a: ..........................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ..................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..............................................
..............................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: ..............................................
..............................................................................

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio dello Swaziland almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiori a tre mesi.

Fatto a .......................... il ..................................
(luogo) (data)

Bollo

..................................................
(firma del veterinario ufficiale)

..............................................................................................
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurarne la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 9

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni disossate* (1), *escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ........ . .......................................................

Numero del certificato di sanità (2): ..............................................

Paese speditore: Zimbabwe (regioni veterinarie del Mashonaland centrale e Mashonaland occidentale).

Ministero: ..........................................................................................

Dipartimento: .....................................................................................

Riferimenti: .........................................................................................

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ..............................................................................................

Natura dei pezzi (3): ...........................................................................

Natura dell'imballaggio: ......................................................................

Numero dei pezzi e degli imballaggi: .................................................

Peso netto: ..........................................................................................

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): .........................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ....................
.........................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ............................................................
.........................................................................................................

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ...................................................................

(luogo di spedizione)

a: ...........................................................................

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ...........................................

Nome e indirizzo dello speditore: .....................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: .....................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate sopra indicate:

*a)* derivano:

da animali nati o allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che, nei precedenti dodici mesi o dalla nascita, hanno soggiornato in una o più delle seguenti zone:

regione veterinaria del Mashonaland centrale;
regione veterinaria del Mashonaland occidentale;

*b)* da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera «C» per la regione veterinaria del Mashonaland centrale, la lettera «L» per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte settentrionale, e le lettere «HL» per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte meridionale;

*c)* da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

*d)* da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

*e)* da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

*f)* da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

*g)* da animali macellati tra il .......... e il .......... (date della macellazione).

2. Le carni fresche disossate sopra descritte:

*a)* derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 C per almeno ventiquattro ore;

*b)* sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

*c)* sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a ............................ il ....................................

(luogo) (data)

Bollo

.........................................................

(firma del veterinario ufficiale)

.........................................................................................

(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione: sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state asportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

---

ALLEGATO 10

## CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

*relativo a carni fresche* (1) *di animali domestici della specie suina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: .......................................................................

Numero del certificato di sanità (2): ..................................................

Paese speditore: Austria (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Karnten, Burgenland).

Ministero: . . . . ....................................................................................

Dipartimento: ............. .......................................................................

Riferimenti: ..........................................................................................

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di animali domestici della specie suina: ..............................

Natura dei pezzi: ..............................

Natura dell'imballaggio: ..............................

Numero dei pezzi e degli imballaggi: ..............................

Peso netto: ..............................

II. *Provenienza:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ..............................

..............................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ..............................

..............................

..............................

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ..............................
(luogo di spedizione)

a: ..............................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ..............................

Nome e indirizzo dello speditore: ..............................

..............................

..............................

Nome e indirizzo del destinatario: ..............................

..............................

..............................

IV. *Attestato di polizia sanitaria:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Karnten, Burgenland) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del cap. V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a .............................. il ..............................
(luogo) (data)

Bollo

..............................
(firma del veterinario ufficiale)

..............................
(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnate dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

92A1034

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dossena dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della SIP.** (Deliberazione n. V/12872).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SIP per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Dossena (Bergamo) mappale 479, foglio 13 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Dossena (Bergamo), mappale 479, foglio 13, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Dossena (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

*Il presidente:* FINETTI

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A0985

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380 volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia.** (Deliberazione n. V/12876).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Brescia, per la realizzazione di elettrodotto 380 volts su area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 31, 7, 35, foglio 9; mappali 89, 62, foglio 6; mappale 79, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave (Brescia), mappali 31, 7, 35, foglio 9; mappali 89, 62, foglio 6; mappale 79, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

*Il presidente:* FINETTI

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A0987

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dello spostamento della stazione radio di trasmissione dati delle reti di monitoraggio, la realizzazione di un fabbricato in legno e la posa di cavi interrati di collegamento alla strumentazione di controllo esistente in località Campo Franscia da parte della società Ismes S.p.a. di Bergamo.** (Deliberazione n. V 12878).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società Ismes S.p.a. di Bergamo per la realizzazione dello spostamento della stazione radio di trasmissione dati delle reti di monitoraggio, la realizzazione di un prefabbricato in legno e la posa di cavi interrati di collegamento alla strumentazione di controllo esistente in località «Campo Franscia» su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio) mappale 171, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, come da deliberazione del consiglio regionale n. 305/3 del 26 gennaio 1991;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che i lavori in contesto, resi urgenti ed indifferibili per la difesa del territorio e per la salvaguardia della pubblica incolumità, hanno causato un limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 171, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

*Il presidente:* FINETTI

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A0986

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV da parte dell'ENEL di Brescia.** (Deliberazione n. V/12883).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Brescia per la realizzazione di un elettrodotto 15 kV su un'area ubicata nel comune di Nave (Brescia) mappale 84, foglio 40; mappali 32, 33, 99, 40, 93, 41, foglio 41; mappali 19, 35, 20, 21, 27, 49, 26, foglio 42; mappale 17, 29, 18, 30, 10, 20, 25, 9, foglio 46, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappale 84, foglio 40; mappali 32, 33, 99, 40, 93, 41, foglio 41; mappali 19, 35, 20, 21, 27, 49, 26, foglio 42; mappali 17, 29, 18, 30, 10, 20, 25, 9, foglio 46, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

*Il presidente:* FINETTI

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A0984

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1991.

**Conferma dello stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, disposto con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 1988, n. IV/38794, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859.** (Deliberazione n. V/16066).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la deliberazione n. IV/38794 del 29 dicembre 1988 con la quale la giunta regionale ha, in particolare, determinato lo stralcio delle aree ubicate in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18; mappali 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che nelle motivazioni a sostegno di detto stralcio veniva, tra l'altro, ipotizzato che «le opere previste non comportano tagli di alberi»;

Considerato che, in base alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla F.A.B S.p.a. (prot. rif. reg. 27804 del 18 giugno 1990), per la realizzazione della seggiovia «Barchi - Alpe Palù», risulta invece la necessità di taglio di piante;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza nell'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della modesta incidenza ambientale dell'opera, in quanto la seggiovia in progetto va a sostituire una sciovia esistente e le opere previste non comportano una significativa modifica del contesto attuale;

Ravvisata la necessità di confermare il dispositivo della deliberazione della giunta regionale di cui sopra, seppure sulla base di presupposti in parte diversi;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

di confermare, sulla base delle valutazioni e precisazioni di cui in premessa, il dispositivo della precedente deliberazione di giunta regionale n. IV/38794 del 29 dicembre 1988, riguardante lo stralcio di aree ubicate nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18; mappali 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985.

Milano, 10 dicembre 1991

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A0988

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna.

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Filippo Fochi* (gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991,
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Filippo Fochi* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Filippo Fochi* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 3 luglio 1991 al 30 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale, - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Officine carrozzerie Patavium*, con sede in Mezzocorona (Trento) e stabilimento di Mezzocorona (Trento):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Industria Cristalmeta*, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dal 31 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Industria Cristalmeta*, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Officine meccaniche Ferrari Fernando*, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e stabilimento di Luzzara (Reggio Emilia):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 5 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

12) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercoop.vo trasformaz. ortofrutticola*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Carpi officine meccaniche*, con sede in Roma e stabilimento di Poviglio (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Sicom*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano) e Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 18 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 18 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Agenco*, con sede in Cognento (Modena) e stabilimento di Modena:

periodo: dal 18 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Siric*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Siric*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.c.r.l. A.I.C.A. - Alleanza italiana cooperative agricole*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna e uffici di Palermo:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 febbraio 1990: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta amministrativa.

22) *S.r.l. Elettrometallurgica trentina*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Elettrometallurgica trentina*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.c.r.l. Consorzio Unizoo*, con sede in Anzola Emilia (Bologna) e stabilimento di Anzola Emilia (Bologna):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta amministrativa.

25) *S.r.l. OMSAV - Officine meccaniche savonesi*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. OMSAV - Officine meccaniche savonesi*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Intimo Bologna* con sede in Granarolo Emilia (Bologna) e stabilimenti di Bentivoglio e Granarolo (Bologna):

periodo: dal 19 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Videoprojector industry*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Basital refrattari basici*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Basital refrattari basici*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri:

periodo: dal 1° settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Nuova industria moda*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento) e filiale di Milano:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Nuova industria moda*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento) e filiale di Milano:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Mobiltex*, con sede in Pianoro (Bologna) e stabilimento di Pianoro (Bologna):

periodo: dal 10 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. Mobiltex*, con sede in Pianoro (Bologna) e stabilimento di Pianoro (Bologna):

periodo: dal 7 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.r.l. Zanetti A. & C.*, con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna) e stabilimento di Cadriano di Granarolo (Bologna):

periodo: dal 23 aprile 1991 al 19 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Zanetti A. & C.*, con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna) e stabilimento di Cadriano di Granarolo (Bologna):

periodo: dal 20 ottobre 1991 al 19 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Metalco*, con sede in S. Salvatore di Montecarlo (Lucca) e stabilimento di S. Salvatore di Montecarlo (Lucca):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Metalco*, con sede in S. Salvatore di Montecarlo (Lucca) e stabilimento di S. Salvatore di Montecarlo (Lucca):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cantiere San Marco*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 14 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Fior del Monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 20 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 dicembre 1990 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 20 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cotonificio Oliva*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e stabilimento di Piaggione (Lucca):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cotonificio Oliva*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e stabilimento di Piaggione (Lucca):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fioraviva salumificio Santa Fiora*, con sede in Santa Fiora (Grosseto) e stabilimento di Santa Fiora (Grosseto):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sclavo*, con sede in Siena e stabilimenti di Siena e Sovicille (Siena):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Del Tongo - Industria per l'arredamento*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Del Tongo - Industria per l'arredamento*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Lanificio Tempestini Rodolfo*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Lanificio Tempestini Rodolfo*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Lanificio F.lli Faggi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Lanificio F.lli Faggi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 16 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Filatura Stella*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Azimut*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Darsena Italia di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara e stabilimenti di Bellona (Caserta), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Villafranca Tirrena (Messina) e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Villafranca Tirrena (Messina) e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Confezioni Jacqueline elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Confezioni Jacqueline elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:

periodo: dall'8 aprile 1991 al 26 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta berrettificio abruzzese Nicola Dommarco*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 22 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 22 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta berrettificio abruzzese Nicola Dommarco*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 22 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *ARL Vega*, con sede in Trapani e stabilimento di Trapani:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *ARL Vega*, con sede in Trapani e stabilimento di Trapani:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 4 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Si-Carbus*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. C.I.M.E.*, con sede in Ravenna e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. C.I.M.E.*, con sede in Ravenna e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Tessitura Jacquard Pastori e Casanova*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

3) *S.r.l. Philips Lighting* (Gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimenti di Alpignano (Torino), Milano e filiali nazionali:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Philips Lighting* (Gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimenti di Alpignano (Torino), Milano e filiali nazionali:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Philips* (Gruppo Philips), con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Philips* (Gruppo Philips), con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Philips sistemi medicali* (Gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Philips sistemi medicali* (Gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. Rimoldi già Rockwell Rimoldi*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Osram - Società riunite Osram Edison Clerici*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Prandoni Dario*, con sede in Treviglio (Bergamo) e stabilimento di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 23 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1983: dal 10 gennaio 1991;
pagamento diretto: si; art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

12) *S.p.a. Piaggio veicoli europei già Piaggio*, con sede in Pontedera (Pisa) e unità nazionali:

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. La Castellana industria per le confezioni*, con sede in Caldiero (Verona) e stabilimento di Rho (Milano):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. La Castellana industria per le confezioni*, con sede in Caldiero (Verona) e stabilimento di Rho (Milano):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Creazioni Lara*, con sede in Milano e stabilimento di Ossona (Milano):

periodo: dal 14 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991.
prima concessione: dal 14 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e cantieri presso Ilva e Agip raffinazione (Taranto), stabilimento e sede di Taranto:

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si; per tutti i lavoratori accupati nelle unità ubicate a Taranto.

19) *S.p.a. Termosud*, Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Termosud*, Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Filatura di Senna Comasco*, con sede in Senna Comasco (Como) e stabilimento di Senna Comasco (Como):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 luglio 1990 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Costamasnaga (Como) e stabilimento di Costamasnaga (Como):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Rando*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 5 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Rando*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 6 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Ferret* (Fabbrica e rip.ni vagoni e tramways), con sede in Bergamo e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Caffaro*, (Gruppo Snia-BPD), con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 settembre 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Snia Fibre* (Gruppo Snia), con sede in Cesano Maderno (Milano) e centro sper. di Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione; dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Data management*, con sede in Milano e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

29) *S.r.l. Abb Generatori* già *Abb Tecnomasio* (Gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e stabilimenti di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Vado Ligure (Savona), Vittuone (Milano):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Abb Generatori* già *Abb Tecnomasio* (Gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e stabilimenti di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Vado Ligure (Savona), Vittuone (Milano):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Abb Industria* (Gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Milano e stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Abb Industria* (Gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Milano e stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. O.E.L.M.I. di F. Ghedini & C.*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 31 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Becromal*, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di Rozzano (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

35) *S.r.l. Hember*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n..301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'8 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Mongelo*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 2 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Sirlite*, con sede in Milano e stabilimenti di Codogno (Milano), sede di Milano e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Sirlite*, con sede in Milano e stabilimenti di Codogno (Milano), sede di Milano e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Milano e stabilimenti di Bologna, Calderara di Reno (Bologna), Genova, Lastra Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia) e sede di Milano:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 1° febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Milano e stabilimenti di Bologna, Calderara di Reno (Bologna), Genova, Lastra Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia) e sede di Milano:

periodo: dal 2 febbraio 1991 al 1° agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Milano e stabilimenti di Bologna, Calderara di Reno (Bologna), Genova, Lastra Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia) e sede di Milano:

periodo: dal 2 agosto 1991 al 1° febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Benckiser Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Lastra Signa (Firenze):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Abb Kent Taylor*, con sede in Milano e stabilimento di Lenno (Como):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

44) *S.p.a. Brionvega*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Agrate Brianza (Milano):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio*, con sede in Castano Primo (Milano) e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Nardi costruzioni aeronautiche*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

47) *S.r.l. Regina Cicle*, con sede in Olginate (Como) e stabilimento e uffici di Pompiano (Brescia):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 agosto 1991;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Tessitura Orsenigo*, con sede in Figino Serenza (Como) e stabilimento di Figino Serenza (Como):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 settembre 1991;
pagamento diretto: no.

49) *S.r.l. Tessilcomo*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 settembre 1991;
pagamento diretto: no.

50) *S.p.a. Proter antibiotici*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Dalmine A.T.B.*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimenti di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Tubi Arcore*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Arcore (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o staordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.c.r.l. Unilega* presso *Aziende gruppo Montedison*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.c.r.l. Unilega* presso *Aziende gruppo Montedison*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. My Lunch* unità mensa presso *Alfa Lancia*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 22 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Resthotel International* mensa presso *T.D.I. Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Milano e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Resthotel International* mensa presso *T.D.I. Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Milano e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. My Lunch* unità mensa presso *Fiat auto*, con sede in Milano e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

7) *S.c.r.l. C.A.M.S.T.* unità mensa presso *Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. My Lunch* unità mensa presso *Fiat*, con sede in Milano e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. My Lunch* unità mensa presso *Fiat*, con sede in Milano e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. My Lunch* unità mensa presso *Fiat*, con sede in Milano e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):

periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazionie salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *Ditta Calzaturificio olimpionica di Vincenzo di Sarno*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Calzaturificio 2-IN*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Calzaturificio 2 IN*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 27 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fabbrica interconsorziale concimi e prodotti chimici Campania*, con sede in Roma e stabilimento di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Gallo Pasquale* presso *AVIS*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. TRE TI*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. TRE TI*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. ILCAM*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Saempa*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Saempa*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sigman*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 6 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Sportwear confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 agosto 1990 al 2 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Sportwear Confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Novolegno*, con sede in Montefredane (Avellino) e stabilimento di Montefredane (Avellino):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e cantiere di Napoli, pontile Vigliena:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A0996

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperative agricole riunite», in Cepagatti, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperative agricole riunite», con sede in Cepagatti (Pescara), costituita il 2 maggio 1973 per rogito notaio D'Ambrosio Nicola ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Carlo Martino, via Città della Pieve, 19, Roma.

92A1028

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 559/C.19096 XV J del 24 gennaio 1992 i manufatti esplodenti qui di seguito specificati che la società Baker Sand Control Manufactoring S.r.l., con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A. per l'impiego nelle cartucce per sondaggi petroliferi in prospezioni geofisiche da essa condotti sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi a fianco di ciascuno riportati, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

II CATEGORIA - GRUPPO *B*

06-78126-04 carica cava 5" D.P. - 12 S.P.F. PYX gr. 23 prodotto ditta Oven Oil Tools, Texas (U.S.A.).

06-78074-04 carica cava 4½" D.P. - 12 S.P.F. PYX gr. 20,5 prodotto ditta Goex Inc., Texas (U.S.A.).

06-76804-04 carica cava 3 3/8" D.P. - 4 S.P.F. PYX gr. 32 prodotto ditta Goex Inc., Texas (U.S.A.).

06-77507-04 carica cava 2 7/8" D.P. - 6 S.P.F. PYX gr. 16 prodotto ditta Goex Inc., Texas (U.S.A.).

06-76849-04 carica cava (wireline conveyed fining head) PYX gr. 3,6 prodotto Goex Inc., Texas (U.S.A.).

II CATEGORIA - GRUPPO *A*

06-77387-00 miccia detonante con rivestimento in alluminio caricata con gr. 2,98 di PYX per piede velocità di detonazione 6.800 mt/sec. prodotto ditta Jet Research Center Inc., Texas (U.S.A.).

06-76269-01 miccia detonante con rivestimento in alluminio caricata con gr. 6,48 di PYX per piede velocità di detonazione 6.500 mt/sec. prodotto ditta Jet Research Center Inc., Texas (U.S.A.).

III CATEGORIA

06/77816-00 detonatore primario caricato con PYX gr. 0,58 prodotto ditta Unidynamics, Phoenix (U.S.A.).

06-76846-01 congegno ritardatore al tungsteno con innesco di PYX gr. 1,85 prodotto ditta Baker Sand Control, Huston (U.S.A.).

06-76846-02 congegno ritardatore al tungsteno con innesco di PYX gr. 1,85 prodotto ditta Baker Sand Control, Huston (U.S.A.).

06-76855-00 congegno ritardatore al tungsteno con innesco di PYX gr. 39,2 prodotto ditta Baker Sand Control, Huston (U.S.A.).

06-76844-00 blocco di trasferimento a due vie PYX gr. 1,3 prodotto ditta Baker Sand Control, Huston (U.S.A.).

06-78178-00 congegno ritardatore al tungsteno PYX gr. 33 prodotto ditta Baker Sand Control, Huston (U.S.A.).

92A1043

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Cosenza e Lecce.**

Con decreto ministeriale n. 1/12655 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa proroga di dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.901.867.351, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 7.803.734.702; è concessa inoltre dilazione a decorrere dalla scadenza della rata di novembre 1991 e fino alla scadenza della rata di novembre 1992 per l'ammontare complessivo di L. 4.422.095.402, corrispondente al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11880 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce sono concesse proroghe di dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare complessivo di lire 41.130.955.653, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 43.328.212.451 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze; è concessa inoltre nuova dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1992 per l'ammontare complessivo di L. 2.996.515.000, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.005.908.480 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1026

**Sospensione della riscossione di imposte dirette, indirette ed accessori, dovuti dalla S.p.a. Arrital cucine, in Fontanafredda**

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1992 la riscossione dei carichi di Irpef-ritenute, Irpeg, Ilor, addizionale Ilor, I.V.A. ed accessori, ammontanti a L. 6.525.866.057, dovuti dalla S.p.a. Arrital cucine, con sede in Fontanafredda (Pordenone), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A1027

## MINISTERO DEL TESORO

**Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998, al portatore**

A norma del decreto ministeriale 6 settembre 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991, si rende noto che il 9 marzo 1992 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998.

92A1042

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un immobile**

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1992, registro n. 2 Difesa, foglio n. 333, l'Associazione nazionale alpini viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel comune di Albisola Superiore, dalla «Costruzioni edili marittime acquedotti fognature (C.E.M.A.F.) S.r.l.».

92A1044

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» ad accettare una donazione**

Con decreto ministeriale 4 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 380, «l'Istituto G. Toniolo di studi superiori» è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Paola Carati, consistente in un immobile sito in Milano nella via P. Sottocorno n. 30 del valore di lire 235 milioni.

92A1045

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune censuario di Novara**

Con D.A. n. 3310 - TO/B.I. 78 del 9 gennaio 1992 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 1560, ubicato lungo la strada statale n. 11 e contraddistinto al foglio 101, part. numeri 46, 87, 88, 89 e 90 del comune censuario di Novara.

92A1067

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992).

Nell'allegato *D* al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 21, seconda colonna, primo rigo, dopo la parola «scaduto» è aggiunto l'avverbio *«anteriormente»*; al secondo capoverso, terzo rigo, dopo la parola «convertito» è aggiunta la specificazione: *«con modificazioni»*;

alla pag. 22, prima colonna, terzo capoverso, all'ultimo rigo della lettera a), dopo la parola «accertamento» e dentro la parentesi, è aggiunta l'espressione: *«o rettifica di ufficio»*;

alla pag. 26, seconda colonna, al terzo capoverso del punto 2, all'ultimo rigo, dopo le parole: «... dell'art. 14 della legge n. 408 del 1990», è aggiunto quanto segue: *«(se presentata anteriormente al 30 novembre 1991)»*;

alla pag. 27, seconda colonna, nel paragrafo MODALITÀ DI CALCOLO N. 4, al primo capoverso è soppressa l'espressione: «... *pur ricorrendone l'obbligo*»; al secondo capoverso la parola *«omessa»* è sostituita dall'espressione: *«non presentata»*;

alla pag. 28, seconda colonna, al terzo rigo del primo capoverso, è sostituito il numero «5» con il numero «*6*»; mentre al sesto alinea dello stesso capoverso è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; al penultimo alinea della seconda colonna, invece, dopo la parola «imposta» è soppresso l'aggettivo: *«lorda»*;

alla pag. 29, prima colonna, secondo alinea, dopo la parola «interessi» è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; alla seconda colonna della stessa pagina, al quarto alinea, dopo la parola «interessi» è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; al primo capoverso, nella seconda ipotesi riportata al settimo alinea, dopo la parola «giurisdizionale» è inserito: «*la tabella 6*»; al dodicesimo alinea, dopo la parola «interessi» è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; al penultimo alinea della stessa colonna, dopo le parole «NUOVO IMPONIBILE F» è aggiunto: *«(colonna F)»*;

alla pag. 31, prima colonna, alla fine del primo capoverso è aggiunta l'espressione: «... *allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990*»;

alla pag. 35, nella tabella 2, terzo alinea, la parola «omessa» è sostituita dall'espressione: «... *non presentata*»; nella tabella 3, settima colonna, in corrispondenza dell'anno di dichiarazione 1984, dove è scritto: «rigo *70*», si legga: «rigo *93*»; nell'ottava colonna, dove è scritto: «rigo 94», si legga: «rigo 94 + *98*»; nella dodicesima colonna, dove è scritto: «rigo 50», si legga: «rigo 50 + *69*»; in corrispondenza degli anni di dichiarazione 1989, 1990, 1991, nella settima ed ottava colonna, il numero 0 (zero), è sostituito dalla lettera «O»;

alla pag. 41, seconda colonna, nel quarto e quinto capoverso del paragrafo 2, dopo la parola «convertito» è aggiunta la specificazione: *«con modificazioni»*;

alla pag. 42, prima colonna, quarto capoverso, lettera a), dopo la parola «accertamento» è inserita nella parentesi l'espressione: «... *o rettifica d'ufficio*»;

alla pag. 45, seconda colonna, nel paragrafo 1, il terzo capoverso riportato sotto QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, che inizia con l'espressione: «Qualora la società o l'associazione ....», è soppresso; nel paragrafo 2 QUADRO C - ILOR, alla fine del terzo capoverso, è aggiunta la seguente espressione fra parentesi: «... *(se presentate anteriormente al 30 novembre 1991)*.»;

alla pag. 46, prima colonna, paragrafo 2.1.1, sotto Modalità di calcolo n. 1, al secondo capoverso, settimo alinea, dove è scritto: «... inferiore *al* valore minimo da pagare ...», si legga: «... inferiore *il* valore minimo da pagare ...»; sotto Modalità di calcolo n. 2, al sesto capoverso la parola «omessa» è sostituita dall'espressione: *«non presentata»*; al paragrafo 2.1.2, terzo capoverso, primo alinea, dopo la parola «Anno» è soppresso l'avverbio: *«nuovamente»*; alla seconda colonna della stessa pagina, sotto Modalità di calcolo n. 4, al secondo capoverso, quattordicesimo alinea, dopo la parola «interessi» è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o*»;

alla pag. 47, prima colonna, terzo capoverso, sesto alinea, dopo la parola «imposta» è soppressa l'espressione: «... da *versare*»; nella seconda colonna, alla fine dell'undicesimo capoverso, è aggiunta l'espressione: «... *allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990*.»,

alla pag. 50, prima colonna, paragrafo 5, al primo rigo del primo capoverso, la lettera «G» è sostituita dalla lettera «*F*»;

alla pag. 51, nella tabella 2, secondo alinea, la parola «omessa» è sostituita dall'espressione: «... *non presentata*»;

alla pag. 53, seconda colonna, al secondo ed ultimo rigo rispettivamente del quinto e sesto capoverso, dopo la parola «convertito» è aggiunta la specificazione: «.... *con modificazioni*.»;

alla pag. 54, prima colonna, al quinto capoverso, lettera a), dopo la parola «accertamento» è aggiunta l'espressione: «... *o rettifica di ufficio*»; al terzultimo capoverso della stessa prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «... riconosciuti *dei* limiti *sei* valori normali ...», si legga: «... riconosciuti *nei* limiti *dei* valori normali ...»; all'ultimo rigo della medesima colonna, la preposizione *«dagli»* è sostituita dalla preposizione: *«agli»*;

alla pag. 58, prima colonna, nel paragrafo 2 QUADRO C - IRPEG ed ILOR, al primo capoverso dopo la parola «contribuenti» è soppressa l'espressione: «... *che presentano dichiarazioni integrative*»; alla

fine del terzo capoverso è aggiunta l'espressione tra parentesi: «... *(se presentate anteriormente al 30 novembre 1991).*»; dopo il medesimo capoverso è aggiunto quanto segue: «*Indipendentemente dalla modalità di calcolo utilizzata, nella colonna 7 va indicato l'ufficio o il Centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione originaria.*»; nella seconda colonna della stessa pagina, sotto Modalità di calcolo n. 3, al terzo capoverso, quarto alinea, è aggiunto, alla fine, l'indicazione: «... *(pag. 13).*»;

alla pag. 59, prima colonna, sotto Modalità di calcolo n. 4, al secondo capoverso, la parola «omessa» è sostituita dalla espressione: «... *non presentata*»; alla seconda colonna, penultimo alinea, dopo la parola «interessi», è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»;

alla pag. 60, prima colonna, primo capoverso, dodicesimo alinea, dopo la parola «interessi», è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; alla seconda colonna della stessa pagina, al primo capoverso, terzo alinea, la lettera «I» è sostituita dalla lettera: «L»; al quinto alinea, dopo la parola «interessi», è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»; al secondo capoverso, settimo alinea, seconda ipotesi, dopo la parola «giurisdizionale», è aggiunto: «... *la tabella 5*»; al decimo alinea la parola «gli anni» è sostituita dall'espressione: «... *i periodi di imposta*»; al penultimo alinea, dopo la parola «interessi» è soppressa l'espressione: «... *pagati a seguito dell'accertamento o* ...»;

alla pag. 61, prima colonna, ultimo capoverso, sesto rigo, il numero «5» è sostituito dal numero «4» e all'ultimo alinea, terzo rigo, la lettera «H» è sostituita dalla lettera «I»;

alla pag. 65, nella tabella 2, terzo alinea, la parola «omessa» è sostituita dall'espressione: «... *non presentata*».

---

Nell'allegato *H* al medesimo decreto, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 83, seconda colonna, l'ultimo capoverso è integralmente sostituito dal seguente: «*Gli importi debbono essere indicati troncando le ultime tre cifre che nel modello sono sostituite da tre zeri prestampati.*»;

alla pag. 87, prima colonna, il primo capoverso è integralmente sostituito dal seguente: «*Gli importi debbono essere indicati troncando le ultime tre cifre che nel modello sono sostituite da tre zeri prestampati.*»;

alla pag. 89, seconda colonna, l'ultimo capoverso è integralmente sostituito dal seguente: «*Gli importi debbono essere indicati troncando le ultime tre cifre che nel modello sono sostituite da tre zeri prestampati.*».

92A1031

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 recante: «Approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonché del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega alle aziende di credito».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992).

Nell'allegato 5 al decreto citato in epigrafe, alla pagina 142 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella n. 6 recante: «Variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», in corrispondenza dell'anno che individua il periodo di imposta 1986, nella colonna relativa all'anno base 1990, i valori: «+ *24,6*» e «*1,246*» sono sostituiti, rispettivamente, dai valori: «+ *24,2*» e «*1,242*».

92A1032

---

## *ERRATA-CORRIGE*

---

**Comunicato relativo al decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza della pag. 18 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*:

all'art. 19, relativamente alla rubrica di detto articolo, in luogo di: «Finanziamento del *progamma* PRORA»; si legga: «Finanziamento del *programma* PRORA»;

all'art. 22, dove è scritto: «... la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. *I mutui sono prorogati al 31 dicembre 1992.* I mutui sono concessi ...», si legga: «... la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono concessi ...».

92A1075

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 330.000 |
| - semestrale | L. 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 635.000 |
| - semestrale | L. 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 4 0 9 2 *

L. 1.200